



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

*dott. Emanuele Riviello*

*Presidente*

*dott. Ernesto Covini*

*Consigliere*

*dott. Giuseppe Oronzo De Rinaldis*

*Consigliere aus. rel.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 2345/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi civili promossa da:

Banca \_\_\_\_\_, (c.f. \_\_\_\_\_), in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Gianni, come da procura in atti,

appellante

contro

\_\_\_\_\_, (p.i. \_\_\_\_\_), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto Polloni e Raffaello Cecchetti, come da procura in atti

appellato

avverso

Udienza collegiale del  
14/11/2019

Sentenza  
n. /2020

Registro Generale  
N. 2345/2016

Registro Repertorio  
N.

Oggetto:  
promessa di pagamento -  
Ricognizione di debito

Fatta comunicazione il

La sentenza 532/2016 emessa dal Tribunale di Lucca in data 08/03/2016;

\* \* \*

all'udienza collegiale del 14/11/2019 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti:

conclusioni

per la parte appellante Banca \_\_\_\_\_:

in riforma della sentenza appellata,

in tesi,

respingere la domanda della \_\_\_\_\_ srl non avendo la stessa dimostrato di avere effettuato pagamenti di somme indebite nel corso del rapporto di conto corrente;

in ipotesi,

- 1) dichiarare validamente sollevata e pertinente l'eccezione di prescrizione e quindi riconteggiare gli addebiti illegittimi riconoscendo valida l'ipotesi n. 2 di cui alla relazione del CTU;
- 2) dichiarare la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sui conti correnti di cui è causa a partire dall'aprile 2000 e conseguentemente respingere la domanda attrice sul punto modificando il saldo dei conti ricomprendendo come dovuti gli addebiti relativi, previa occorrendo integrazione della CTU.

In ogni caso con la riforma della sentenza impugnata, totale o parziale, si chiede che la società attrice venga condannata alla restituzione delle somme rimosse che verranno dichiarate percepite ingiustamente.

Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i giudici.

\*\*\*

per la parte appellata \_\_\_\_\_:

Voglia l'III.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, così provvedere:

- 1) Rigettare nel merito l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto;
- 2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP come per legge.

\*\*\*



## Svolgimento del processo

Con atto di citazione, regolarmente notificato, Banca I \_\_\_\_\_ S.p.A., conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, \_\_\_\_\_ S.r.l., proponendo gravame avverso la sentenza n. 532/2016 emessa dal Tribunale di Lucca in data 08/03/2016 che, in accoglimento della domanda avanzata da quest'ultima, avente ad oggetto l'accertamento e la conseguente declaratoria della nullità e/o invalidità parziale dei contratti di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura su c/c stipulati con l'istituto appellante, espletata CTU tecnico - contabile ovvero respinta l'eccezione di prescrizione proposta, lo condannava al pagamento in favore della società attrice della somma di € 48.000,43, oltre le spese del grado di giudizio.

Parte appellante Banca \_\_\_\_\_ S.p.A., ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava lamentando *"l'ingiusta reiezione della eccezione di prescrizione non avendo l'attrice fornito prova della esistenza di rimesse ripristinatorie e non solutorie, nonché invocando la validità della capitalizzazione degli interessi passivi dopo l'entrata in vigore della delibera CIRC 09/02/2000 e, da ultimo, ribadendo l'infondatezza della domanda attrice per non aver provato di avere effettuato pagamenti ripetibili"*.

Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Radicatosi il contraddittorio, \_\_\_\_\_ S.r.l., nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

Esaurita la trattazione, la causa, acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14/11/2019, nel corso della quale, venivano assegnati i termini defensionali di rito, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., e, sulle conclusioni delle parti comparse, precisate come in epigrafe trascritte, veniva decisa nella camera di consiglio del 13/02/2020.

\*\*\*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva questa Corte che l'appello di Banca \_\_\_\_\_ S.p.A. è da ritenersi infondato e come tale va respinto non essendo le argomentazioni critiche espresse in gravame tali da avversare le condivise statuizioni del primo giudice.



Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva che, in relazione al primo motivo di appello, che lo stesso (*ingiusta reiezione della eccezione di prescrizione non avendo l'attrice fornito prova della esistenza di rimesse ripristinatorie e non solutorie*) è da ritenersi infondato e pertanto va respinto.

Deve in primo luogo rilevarsi che i contratti di conto corrente stipulati tra le parti erano certamente "affidati", nel senso che era concessa al correntista la possibilità di attingere dal conto somme superiori a quelle in "provvista", tanto che era stata espressamente pattuita la soglia di interesse, pari al 18%, che in tal caso la banca avrebbe applicato al prelievo.

Pur condividendo la nuova impostazione giurisprudenziale, portata dalla più recente pronuncia della Suprema Corte, recante il n. 15895/2019, nella quale effettivamente si afferma che, nel contesto della nota distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie, alle quali si ricollegano diverse modalità ed un diverso "*dies a quo*" dal quale conteggiare il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitato, l'onere probatorio sulla qualità delle rimesse spetta non più al soggetto che eccepisce la prescrizione ma a colui che invece intenda sostenere l'infondatezza della stessa e che, di conseguenza, la società attrice (e non la banca) avrebbe dovuto provare la qualità dei versamenti effettuati, *deve, in ogni caso, rilevarsi che, dall'istruttoria processuale, con peculiare riferimento al tenore dei documenti depositati dalle parti, è pacificamente emersa la natura "affidata" dei rapporti bancari in esame.*

Lungi dal prospettare la presenza di un fido di fatto, dall'esame dei contratti di conto corrente allegati in atti e dalla stessa perizia redatta dal dott. Terigi, si evince che le parti non solo avevano concordato l'apertura del fido tant'è che, da un lato, ne avevano disciplinato il tasso di interesse (intorno al 18%), ma che poi, effettivamente, durante lo svolgimento del rapporto, in più occasioni, la società correntista ebbe ad attingere e prelevare somme dal fido concesso dall'istituto bancario.

Lo stesso CTU, infatti, al punto sub 1.3 del proprio elaborato accertava che "*in alcuni periodi la banca ha calcolato gli interessi passivi applicando un tasso aggiuntivo sui saldi passivi eccedenti il fido concesso, precisando, inoltre, di non conoscere esattamente gli importi dell'affidamento concesso tempo per tempo, al fine di riconteggiare gli interessi passivi maturati ai tassi convenzionali sui nuovi saldi di conto corrente e, pertanto, di aver utilizzato il tasso convenzionale medio di periodo, determinato rapportando gli interessi passivi calcolati dalla banca con i numeri complessivi del periodo.*"

In effetti, da una semplice visione dell'elaborato peritale, si evince che, in alcuni periodi, il tasso medio applicato dalla banca rasenta quello indicato in contratto in relazione all'utilizzo di affidamento, sicché è da ritenere che, pur non essendo effettivamente indicato l'ammontare massimo del fido, sia stato consentito al correntista il prelievo di somme superiore a quelle depositate e che in tale istante la banca ha ritenuto di applica-



re il tasso di interesse dovuto nel caso di ricorso all'affidamento, pur dando atto che in alcun caso risulta indicato l'ammontare massimo del fido consentito.

Non solo, parte appellata ha altresì allegato un documento, che la banca non ha contestato, riferibile ad una lettera raccomandata datata 30/10/1992, nella quale in effetti furono riepilogati dalla banca gli affidamenti concessi ed i numeri di essi.

La questione è stata ulteriormente chiarita dalla Suprema Corte nel recente provvedimento n. 15895/2019, laddove ha precisato che *"l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie"*, con la conseguenza che *"il correntista, a sua volta, potrà limitarsi ad indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, e la Banca, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare"*;

prosegue la Corte nel rilevare che comunque *"resta da aggiungere che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente"*, vale a dire di uno strumento procedurale che consente l'accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche e che diviene dunque vera e propria fonte oggettiva di prova e non già mero mezzo di valutazione, pur senza che ciò comporti che in capo all'allegante venga meno l'onere della prova a suo carico (*ex plurimis Cass. 88/2004*).

Dunque nel caso in esame, anche per il contenuto della comparsa conclusionale depositata in primo grado dalla banca, nella quale si pone soltanto un problema riferibile all'onere probatorio inerente alle rimesse in esame e considerato che, in definitiva, alcuna censura è stata avanzata nei confronti degli accertamenti peritali, appare del tutto corretto desumere che il carattere affidato dei conti possa essere provato non solo dal materiale documentale versato in atti, con riferimento a quanto esposto nei citati contratti di conto corrente, ma anche dal contenuto della medesima perizia disposta dal Tribunale.

\*\*\*

Sul secondo motivo di gravame (*validità della capitalizzazione degli interessi passivi dopo l'entrata in vigore della delibera CIRC 09/02/2000*) deve rilevarsi che il medesimo è da ritenersi privo di pregio e pertanto va rigettato.



Anche in questo caso, la più recente giurisprudenza ha affermato l'effettiva inidoneità della sola pubblicazione in gazzetta ufficiale, ai sensi della delibera CICR 9 febbraio 2000, ad ottenere la variazione contrattuale del principio di capitalizzazione degli interessi, da annuale in trimestrale reciproca), poiché tale variazione di per sé non è da intendersi più favorevole al cliente.

In realtà, occorre evidenziare che, secondo l'opposta interpretazione della novità normativa, innanzi alla nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi antecedente alla citata delibera, la sola capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che di quelli passivi, costituisce in realtà una modifica peggiorativa del rapporto contrattuale rispetto alle preesistenti condizioni.

Tale orientamento è stato, in verità, già espresso da più giudici di merito: *Tribunale di Treviso, n. 110/2013 ed anche Tribunale di Venezia n. 518/2014, nella parte in cui è stato ritenuto che, per i contratti antecedenti alla citata delibera la modifica del regime di capitalizzazione degli interessi, seppur in conformità della delibera CICR 9/2/2000, deve essere comunque esplicitamente accettata per iscritto dal correntista, atteso che "la delibera postula anche che le nuove condizioni non comportino un peggioramento rispetto a quelle precedenti, mentre il peggioramento è in re ipsa nel passaggio da un anatocismo non dovuto, perché nullo, ad un anatocismo valido"*.

Peraltro, innanzi alla presenza di contrari provvedimenti, con i quali altri giudici di merito hanno invece sostenuto che legittimamente l'istituto bancario poteva provvedere ad adeguare i rapporti bancari in corso attraverso la sola pubblicazione della modifica in G.U., la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26769/2019, al fine di dirimere le incertezze in materia, ha invece affermato che *"La possibilità di adeguare i contratti di finanziamento in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000 è esclusa a seguito della declaratoria di incostituzionalità del terzo comma dell'art. 25, D.Lgs. n. 342/1999, e comunque sul presupposto che l'introduzione della clausola anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni contrattuali a danno del cliente, con la conseguenza che tale previsione deve essere espressamente approvata dalla clientela"*.

Il motivo va dunque respinto, essendo del tutto corretta, sul punto, la decisione del primo giudice.

\*\*\*

L'assunto espresso nel terzo motivo di impugnazione (*infondatezza della domanda attrice per non aver provato di avere effettuato pagamenti ripetibili*) è infondato e va reietto. Va per vero rilevato che la censura appare, perlomeno in parte, assorbita, da quanto già argomentato in relazione alla reiezione del primo motivo di gravame.

Difatti, preso atto del fatto che i conti correnti in esame fossero certamente affidati, è altresì chiaro che nel corso degli stessi furono effettuate dal correntista rimesse ripristinatorie, che, alla luce della documentazione in atti, con particolare riferimento agli estratti conto depositati dalle parti, sono state compiutamente esaminate dal CTU, nella

parte in cui ha provveduto a determinare due differenti calcoli, a seconda che si distingua il decorso o meno del termine di prescrizione, pervenendo in definitiva alla indicazione di un duplice saldo a credito della società attrice.

Difatti, come già sopra evidenziato, deve ritenersi che, una volta che le parti abbiano ottemperato al proprio onere probatorio, mediante il deposito delle rispettive allegazioni, ben possa il giudice di merito, anche mediante l'ausilio del CTU, provvedere all'accertamento delle rispettive posizioni di debito e credito e determinare, in conclusione, la presenza di un indebito arricchimento della banca, in funzione della analoga domanda prospettata dall'attore/correntista.

Deve, inoltre, rilevarsi che una volta conclusa la CTU, i consulenti di parte hanno espressamente dichiarato di aver visionato i "files" relativi all'accertamento e di concordare con i conteggi effettuati, ritenendo dunque che i metodi e le premesse che hanno consentito l'elaborazione dei conteggi fossero correttamente impostati e sufficientemente supportati dalla documentazione in atti.

Non solo, in adempimento dei propri oneri probatori, la \_\_\_\_\_ Srl ebbe anche a sostenere la domanda di restituzione dell'indebito mediante il riferimento a propri conteggi, dai quali desunse di poter ottenere in restituzione, quanto a Banca \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_, € 21.893,28 e quanto a Banca \_\_\_\_\_, e 24.773,60, salvo poi ad affidarsi, nella conclusioni, alle stime successivamente operate dal CTU.

Tanto dimostra dunque che parte attrice ebbe correttamente a sostenere la domanda da opportune allegazioni probatorie per le quali ebbe a stimare il proprio credito secondo quanto sopra riportato.

La domanda, seppur secondo una diversa definitiva quantificazione, ha trovato giusto accoglimento.

\*\*\*

La sentenza impugnata va di conseguenza integralmente confermata secondo quanto dianzi argomentato ed espresso in dispositivo, con ogni conseguente statuizione in ordine al regime delle spese, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., di questo grado di giudizio. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio della parte vittoriosa \_\_\_\_\_ S.r.l. vanno poste a carico di Banca \_\_\_\_\_ e vanno liquidate in complessive € 9.515,00 (€ 2.835,00 per fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva, € 4.860,00 per la fase decisoria), sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 37/2018, considerati il valore della controversia (dichiarato, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU - DPR n. 115/02 pari a € 64.151,46 e ricom-



preso nello scaglione da € 52.001 a € 260.000e l'impegno difensivo (medio) prestato oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.

per questi motivi

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Banca

\_\_\_\_\_ S.p.A., nei confronti di \_\_\_\_\_ S.r.l., avverso la sentenza n. 532/2016 emessa dal Tribunale di Lucca in data 08/03/2016, così decide:

– respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;  
– condanna Banca \_\_\_\_\_ S.p.A., a rimborsare a \_\_\_\_\_ S.r.l., le spese processuali del presente grado di giudizio che liquida nella misura di € 9.515,00, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 37/2018, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.

In ragione del rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza delle condizioni al fine di porre a carico di parte appellante la speciale sanzione di cui all'art. 1 comma 17, legge 228/2012, la quale introduce il nuovo comma 1 quater all'art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia ex DPR del 30.05.2002 n. 115, per cui la stessa è tenuta al versamento in favore dell'erario di una sanzione pari al contributo unificato versato, con conseguente onere di verifica a cura della Cancelleria, a cui si manda il provvedimento.

Così deciso nella camera di consiglio del 13/02/2020 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del giudice ausiliario estensore, avv. Giuseppe Oronzo De Rinaldis.

Il giudice ausiliario rel. ed est.  
Giuseppe Oronzo De Rinaldis

Il Presidente  
Emanuele Riviello